

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 1° giugno 2010, presso la sede dell'Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza e Brianza, si sono incontrati:

per BOSCH REXROTH S.p.A. con l'assistenza dell'avv. Daniele Colombo	Sabrina Castellan e Maria Beatrice Rigorni
per Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia	Roberta Rossetti
per Filcams-CGIL Milano, con delega Nazionale	Marisa Moi
per Fisascat-CISL Nazionale	Marco Demurtas
per Uiltucs-UIL Milano, con delega Nazionale	Marco Scotti
la RSU	

Premesso che:

- la Società ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex L. 223/1991 con comunicazione del 12 maggio 2010, per la collocazione in mobilità di un massimo di n. 25 lavoratori;
- in data odierna le Parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto presso l'Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza e Brianza, con il quale hanno convenuto che la Società intimerà il recesso di cui sopra per un massimo di n. 25 lavoratori, convenendo altresì che le attribuzioni economiche per i lavoratori collocati in mobilità sarebbero state regolamentate in separate intese;


TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Per i lavoratori che, secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 (data di apertura della presente procedura) e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114:
 - a) siano in possesso dei requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
oppure
 - b) raggiungano i requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" nel corso del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità
oppure
 - c) raggiungano i requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" nel periodo compreso tra 36 e 60 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro

la Società metterà a disposizione i seguenti incentivi:

- per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b), la Società erogherà un incentivo all'esodo che, sommato all'indennità di mobilità erogata dall'INPS, garantirà il 100% della retribuzione annua lorda percepita dal lavoratore fino alla maturazione del requisito di accesso alla pensione ovvero fino alla finestra di "accesso" alla pensione per coloro che raggiungono la predetta finestra entro i 36 mesi secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 -data di apertura della presente procedura- e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114;



– per coloro che, diversamente, maturano il requisito pensionistico entro i 36 mesi, ma la cui “finestra” di accesso è successiva a tale periodo (secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 - data di apertura della presente procedura- e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114), la società corrisponderà, per il periodo eccedente i 36 mesi, la sola somma lorda a titolo di incentivo all’esodo pari all’ammontare dell’indennità di mobilità ex L. 223/1991;

– per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto c), la Società erogherà una somma a titolo di incentivo all’esodo che, in aggiunta all’indennità di mobilità erogata dall’INPS, garantirà il 100% della retribuzione annua lorda percepita dal lavoratore fino ad un massimo di 36 mesi; per il periodo successivo ai 36 mesi e fino alla maturazione del requisito pensionistico -massimo 24 mesi- (secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 -data di apertura della presente procedura- e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114), la società erogherà la somma netta a titolo di incentivo all’esodo, corrispondente ai contributi volontari pensionistici.

3. Per i lavoratori di cui al precedente punto 2., gli incentivi di cui sopra saranno erogati dall’Azienda in aggiunta a tutte le spettanze di fine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. Per i suddetti lavoratori, si concorda che la data di fine rapporto di lavoro sarà il 31/08/2010 e agli stessi verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. In considerazione delle modifiche normative in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114, la Società si impegna ad erogare ai lavoratori di cui ai punti 2.a), 2.b) e 2.c) ai quali risultino applicabili le nuove normative citate, un ulteriore importo, in aggiunta a quanto sopra previsto e sempre a titolo di incentivo all’esodo, pari a 6 mensilità lorde; tale importo verrà riconosciuto ai suddetti lavoratori esclusivamente a condizione che le nuove normative in materia previdenziale sulle finestre di accesso previste nel Decreto vengano mantenute nella conversione in Legge o se quest’ultima prevederà comunque modifiche alla normativa in vigore al 12 maggio 2010 -data di apertura della presente procedura- in materia previdenziale relativamente alle finestre di accesso.
6. Ai fini di cui ai punti 2.a), 2.b) e 2.c) dell’accordo, inoltre, per:
retribuzione annua lorda: s’intende la retribuzione mensile lorda (c.d. “totale retribuzione” lorda e più precisamente paga base, contingenza, terzo elemento, eventuale superminimo individuale, eventuali scatti di anzianità, premio azienda, eventuale c.a. 2005 ed eventuale aumento di merito) moltiplicata per 14 mensilità;
mensilità lorda: s’intende la c.d. “totale retribuzione” lorda e più precisamente paga base, contingenza, terzo elemento, eventuale superminimo individuale, eventuali scatti di anzianità, premio azienda, eventuale c.a. 2005 ed eventuale aumento di merito; ;
indennità di mobilità: s’intende l’indennità erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell’art. 7 L. 223/1991;
requisito pensionistico: s’intende il momento in cui il lavoratore matura il requisito per la pensione di anzianità o di vecchiaia (secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 -data di apertura della presente procedura- e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114);
finestra di accesso: s’intende il momento in cui lavoratore può ottenere l’erogazione dall’INPS della pensione di anzianità o di vecchiaia (secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 -data di apertura della presente procedura- e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114).
7. L’erogazione degli incentivi, così come descritti nei punti precedenti, è subordinata alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. e avverrà uniformemente alle spettanze tutte di fine rapporto entro il 30/9/2010.

LAVORATORI DELLE FILIALI IN CHIUSURA

1. Ai lavoratori in esubero addetti alle Filiali di Udine, Pesaro e Terranuova Bracciolini (AR), che non rientrino nelle previsioni dei punti precedenti e che non si opporranno alla risoluzione del rapporto di lavoro, la Società erogherà un sostegno al reddito che è già stato oggetto di intese con le RSU aziendali e che verrà individualmente definito con gli interessati.
2. Per i suddetti lavoratori, si concorda che la data di fine rapporto di lavoro sarà il 31/08/2010.

3. L'erogazione del sostegno economico al reddito è subordinata a sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. e avverrà unitamente alle spettanze tutte di fine rapporto entro il 30/9/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. BOSCH REXROTH S.p.A.

Fabrizio Caporaso
Salobello

p. Unione – Confcommercio

[Signature]

p. Filcams-CGIL

[Signature]

p. Fisascat-CISL

[Signature]

p. Uilucs-UIL

[Signature]

la RSU

[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*